

Prot. n. 002/26/sga

Palermo, 13 aprile 2026

Alla Direttrice Generale dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo

Al Direttore Amministrativo dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo

Alla Direttrice Sanitaria dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo

E p.c.

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

Alla Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali

Alla Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'AOUP "P.Giaccone" di Palermo

Oggetto: Controdeduzioni – Incarichi di funzione di coordinamento Area Tecnica e criticità organizzative.

In riscontro alla nota di codesta Amministrazione, relativa alla comunicazione prot. n. 001-26-pmd del 12/01/2026, la scrivente Organizzazione Sindacale rappresenta quanto di seguito descritto.

Le argomentazioni fornite risultano, oltre che tardive, non idonee a superare le criticità già formalmente evidenziate, né appaiono coerenti con il quadro normativo vigente e con l'assetto organizzativo dei servizi interessati.

Si evidenzia, intanto, l'inidoneità del richiamo all'Accordo CCIA marzo 2023 che, con ogni evidenza, non risulta pertinente rispetto al merito della questione sollevata. Infatti, tale accordo disciplina i criteri generali per il conferimento degli incarichi, ma non esonera l'Amministrazione dalla responsabilità di definire una programmazione coerente degli assetti organizzativi (ovvero, "dove" e "quanti" coordinatori istituire) secondo criteri di logica organizzativa e coerenza professionale, nel rispetto:

- dei profili professionali,
- della natura delle attività svolte,
- e dei fabbisogni assistenziali e tecnico-diagnostici.

L'omessa previsione di incarichi di coordinamento tecnico nelle UU.OO. a totale o prevalente attività laboratoristica (Medicina Trasfusionale, Anatomia e Istologia Patologica, Medicina di Laboratorio, Epidemiologia Clinica con Registro Tumori), all'interno delle quali operano complessivamente circa 40 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (TSLB) configura una criticità organizzativa rilevante, in contrasto con:

- la Legge n. 251/2000,
- il D.M. 745/1994 (profilo del TSLB),
- nonché con i principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Non si può, inoltre, sottacere il ritardo procedurale e la disparità di trattamento, osservando, da subito, che non è condivisibile la motivazione secondo cui il confronto non sarebbe stato avviato per la recente trasmissione delle proposte da parte dei Responsabili di Struttura.

Si rammenta, opportunamente, che la scrivente O.S. ha segnalato formalmente la carenza già con le note del 24 aprile e 8 maggio 2023.

È paradossale che, a distanza di quasi tre anni dall'avvio delle procedure per le altre aree professionali, l'istruttoria per l'Area Tecnica sia ancora ferma alla "verifica di compatibilità economica". Il protrarsi di tale inerzia amministrativa determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse aree professionali dell'Azienda, rallentando la valorizzazione di un'area strategica per la diagnostica incidendo negativamente:

- sulla funzionalità dei servizi,
- sulla valorizzazione delle professioni tecniche,
- sull'efficacia complessiva dei processi diagnostici.

Tale modus operandi mette evidenza una incoerente attribuzione dei coordinamenti che appare in palese violazione della Legge n. 43/2006, nonché il paradosso del coordinamento infermieristico, con l'attribuzione di incarichi infermieristici in strutture prive di Infermieri ma ricche di TSLB. Invero, particolarmente critica risulta l'attribuzione di incarichi di coordinamento infermieristico in strutture con prevalente o esclusiva presenza di TSLB, quali:

- Anatomia e Istologia Patologica
- Epidemiologia Clinica e Registro Tumori

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 43/2006, gli incarichi di coordinamento devono essere conferiti in coerenza con il profilo professionale e l'ambito operativo di riferimento. Appare, pertanto, illegittimo e organizzativamente distorto prevedere un coordinatore infermieristico (come da Delibera n. 1339/2025) presso l'U.O. di Anatomia e Istologia Patologica o di Epidemiologia Clinica e Registro Tumori, strutture dove operano un/una infermiere/a, o ove non dovrebbe essere prevista la figura dell'infermiere, dove sono presenti numerosi TSLB, disallineandosi dai principi di appropriatezza organizzativa e di corrispondenza tra funzione e competenze professionali. In altre parole, l'assegnazione di coordinamenti non coerenti con le competenze tecnico-diagnostiche effettivamente esercitate determina:

- una distorsione dell'assetto organizzativo,
- una mancata valorizzazione delle competenze specialistiche,
- un potenziale disallineamento tra responsabilità e competenze.

Tale scelta non solo svaluta le competenze specifiche dell'Area Tecnico-Diagnostica, ma crea un corto circuito gerarchico-funzionale, ponendo un professionista a coordinare processi tecnologici e diagnostici per i quali non possiede il titolo abilitante né la competenza specialistica.

Inoltre, se le risorse per istituire coordinamenti infermieristici in unità laboratoristiche sono state trovate, non si comprende quale impedimento economico ostacoli l'istituzione dei necessari coordinamenti tecnici. La carenza di TSLB in reparti chiave (es. Oncologia Medica, con un solo tecnico, in mobilità da altra struttura) aggrava ulteriormente il quadro, dimostrando una gestione del personale che non tiene conto dei carichi di lavoro, della sicurezza dei processi diagnostici e delle competenze professionali.

Le attività diagnostiche di laboratorio rientrano nelle competenze specifiche del TSLB e comportano una responsabilità professionale diretta, non delegabile né surrogabile, in relazione alla corretta esecuzione delle fasi pre-analitiche, analitiche, alla validazione tecnica e alla gestione del rischio biologico e chimico.

Pertanto, l'eventuale esecuzione di tali attività da parte di personale privo del relativo profilo abilitante risulta non coerente con il quadro normativo vigente e determina una criticità sotto il profilo della responsabilità professionale, organizzativa e giuridica.

Ne consegue che, in assenza del profilo competente, il processo diagnostico non può considerarsi pienamente garantito in termini di qualità, sicurezza e accuratezza del dato.

Con riguardo ai profili di responsabilità e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) si osserva, intanto, che le attività di laboratorio comportano responsabilità dirette e non delegabili in capo ai Tecnici Sanitari di

Laboratorio Biomedico, quali la gestione quotidiana di rischi chimici e biologici rilevanti (manipolazione di formalina, xilolo, solventi, agenti infettivi).

Affidare il coordinamento di un laboratorio a un profilo infermieristico, e non a un Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB), configura una falla inaccettabile nella catena della sicurezza. Un coordinatore infermieristico non possiede, per legge né per percorso formativo, le competenze specifiche per vigilare sui protocolli tecnici e sui rischi chimico-biologici propri del laboratorio. Tale scelta espone la Direzione Strategica a gravi profili di responsabilità per "culpa in eligendo", poiché il coordinatore deve essere il primo garante della corretta prassi operativa e della prevenzione dei rischi specifici del profilo che coordina.

In contesti ad alta complessità (es. Anatomia e Istologia Patologica), la funzione di coordinamento assume anche rilievo ai fini della vigilanza operativa, con implicazioni riconducibili al ruolo di preposto ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, l'affidamento del coordinamento a personale non appartenente all'area tecnico-diagnostica determina una potenziale criticità nella catena della sicurezza, in quanto il soggetto designato potrebbe non possedere le competenze tecniche necessarie per la vigilanza sui processi specifici. Ciò potrebbe determinare:

- una criticità nella gestione dei rischi specifici,
- un potenziale profilo di responsabilità organizzativa,
- un indebolimento della catena di controllo e prevenzione.

Tutto ciò posto, la scrivente O.S.:

- Significa che non può ritenersi soddisfacente e congruo il riscontro fornito e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'assetto organizzativo in autotutela diffidandola, sin d'ora, dal proseguire con atti unilaterali che cristallizzino l'attuale distorsione organizzativa.
- Invita a provvedere:
 1. alla revisione e/o sospensione degli atti che prevedono incarichi di coordinamento non coerenti con i profili professionali presenti nelle strutture (es. Infermieri in Laboratori di Diagnostica);
 2. all'istituzione dei coordinamenti tecnici nelle UU.OO. a prevalente attività laboratoristica;
 3. all'attivazione urgente del tavolo di confronto con le OO.SS., e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla presente, con presentazione del piano complessivo degli incarichi di funzione;
 4. all'adeguamento della dotazione organica dei TSLB, con priorità alle situazioni di maggiore criticità.

In assenza di un tempestivo riscontro, della **revisione dell'assetto organizzativo finalizzata al ripristino della coerenza normativa e professionale** e della convocazione richiesta, la CISL Università si riserva di attivare ogni forma di tutela prevista dall'ordinamento, ivi comprese le segnalazioni agli organi competenti in materia di legittimità amministrativa e sicurezza sul lavoro.

Certi di un positivo riscontro,

si inviano cordiali saluti

La Segretaria Generale Aziendale
dott.ssa Serafina Prestia